

Proroga Certificazione Unica al 31 marzo 2020

E' questa una delle novità fiscali più rilevanti del secondo decreto legge varato dal Governo a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Il termine ordinario del 7 marzo, già differito al 9 marzo cadendo di sabato, per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata è **ufficialmente rinviato al 31 marzo 2020**.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal modello 730 precompilato, può essere invece predisposta entro la scadenza prevista per il modello 770/2020 ovvero il 31 ottobre, che allo stesso modo cade di sabato e slitta al 2 novembre.

Il rinvio della scadenza delle CU 2020 impatta anche su un'altra importante scadenza fiscale: il **modello 730 precompilato** non sarà reso disponibile in sola lettura dal 15 aprile, come previsto inizialmente, ma sono a partire dal 5 maggio 2020. E ciò, come scrive il Governo, al fine di consentire *“ai professionisti ed agli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – di avere più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento”*.

La scadenza per l'invio telematico del modello 730/2020 precompilato slitta quindi al prossimo 30 settembre 2020.

Modalità di trasmissione della CU all'Agenzia delle Entrate

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni.

Non è pertanto possibile la presentazione della CU 2020 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

La consegna della certificazione al collaboratore

Rimane invece fermo il termine del 31 marzo per la consegna delle certificazioni al dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati ad autonomo, dipendente o redditi diversi.

La certificazione unica si compone di due fogli:

- nel primo foglio sono riportati tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il reddito, oltre alla firma da parte del datore di lavoro;
- nel secondo foglio sono riportati i dati fiscali tipici della certificazione unica ovvero i redditi erogati distinti per tipologia.

Ove il contribuente si accorga che i dati riportati nella certificazione unica non sono corretti deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro/committente che ha emesso il documento, al fine di farne comunicare la correzione all'Agenzia delle Entrate

Modalità di consegna delle certificazioni

La certificazione può essere consegnata in due diverse modalità:

- in forma cartacea;
- via mail.

Sulle modalità di consegna l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)"

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.

Sanzioni in caso di errori, ritardo od omissioni della Certificazione Unica

La certificazione unica è soggetta alle sanzioni previste dal nuovo sistema sanzionatorio di cui al combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del Decreto Legislativo 158/2015 e del Decreto Legislativo 151/2015 (meglio noto come "*decreto semplificazioni*").

Nella tabella riassuntiva le sanzioni attualmente previste in caso di **ritardo, errori ed omissioni** in materia di certificazione unica:

Fattispecie

Sanzioni previste

Fattispecie	Sanzioni previste
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata	100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d'imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni	nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni	33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d'imposta

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.